



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI**

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 30 maggio 1996
Rif. P/CR.c/2039

CIRCOLARE N° 45

OGGETTO: Cassa di Previdenza - D. Lgs. n° 103/1996

Esaminando il testo di una nota qui trasmessa dall'Ordine Regionale della Lombardia e rivestendo la stessa rilevanza di carattere generale, si è ritenuto utile, apportando opportune integrazioni, inoltrarla a tutti gli Ordini Regionali.

Salvo ulteriori e migliori definizioni del Regolamento di applicazione del Decreto, di seguito si forniscono informazioni sui principali adempimenti connessi con l'applicazione del decreto medesimo.

Secondo l'art. 1, comma 1 e 2 l'iscrizione sarà obbligatoria:

- a) per i soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi;
- b) per i soggetti appartenenti alle categorie professionali di cui sopra che esercitano attività libero-professionale, ancorchè contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente.

Secondo poi l'art. 6, comma 4 punto a):

- nel regolamento della Cassa devono essere contenute le modalità di identificazione dei soggetti tenuti alla obbligatoria iscrizione (praticamente i soggetti di cui ai punti "a" e "b" precedentemente citati).

Si precisa che i liberi professionisti facenti parte di uno studio associato rientrano nella casistica del punto "a" e versano i contributi conteggiandoli sulla propria parte di reddito.

Secondo l'art. 2 comma 1 l'iscrizione alla Cassa darà diritto ai trattamenti pensionistici per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il calendario delle scadenze è il seguente.

Gli enti esponenziali nazionali dovranno deliberare la volontà di istituire una Cassa pluricategoriale entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto attuativo n° 103 del 17.3.1996 (quindi entro il 17.5.1996). L'ente esponenziale designerà inoltre un proprio componente effettivo ed un componente supplente destinati a far parte del comitato fondatore. Tale comitato sarà insediato entro i 10 giorni successivi alla comunicazione delle designazioni e della delibera al Ministro del lavoro e della previdenza sociale (quindi entro il 27.5.1996).

Una volta accertato che l'ente sarà destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore a 5.000, il comitato fondatore predisporrà, entro 30 giorni (quindi entro il 26.6.1996), un piano finanziario-attuariale. Tale piano, unito alle delibere adottate, verrà inviato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'approvazione entro i successivi 30 giorni dal ricevimento (quindi entro il 26.7.1996), d'intesa con il Ministero del tesoro.

A seguito dell'approvazione della delibera e del piano finanziario-attuariale, il comitato fondatore elaborerà lo statuto ed il regolamento dell'ente entro 10 giorni (quindi entro il 5.8.1996).

Tali documenti andranno inviati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 5.8.1996.

Il contributo integrativo posto a carico del committente, pari al 2% del fatturato totale per onorari e altri compensi, sarà riscosso direttamente dal professionista ed evidenziato in parcella. La rata di acconto, pari al 6% del reddito imponibile presumibile assunto a base dell'acconto d'imposta al novembre 1996, sarà versato su apposito c/c istituito dalla Cassa di previdenza entro il 30 novembre. Il saldo per l'anno in corso, pari al 4%, sarà dovuto al 30 maggio del 1997, a seguito della definizione del reddito imponibile.

Lo stesso vale per i "soggetti appartenenti alle categorie professionali di cui sopra che esercitano attività libero-professionale, ancorchè contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente" di cui sopra.

Coloro che, secondo l'art. 49 della legge fiscale, non svolgono abitualmente attività libero-professionale come lavoratori autonomi non hanno obbligo di apertura della partita IVA. I decreti di prossima pubblicazione prevedono per essi un versamento pari al 10% dell'imponibile, compreso il 4% che resterà a carico del committente.

Il regolamento indicherà altresì la misura minima del contributo annuale per i soggetti diversi da quelli per cui l'iscrizione è obbligatoria e che dunque desiderano iscriversi volontariamente, la determinazione dell'età normale di pensionamento e le modalità di determinazione del tasso annuo di capitalizzazione.

L'iscrizione dei soggetti obbligati a partecipare alla Cassa avverrà su presentazione di domanda alla Cassa stessa.



IL PRESIDENTE

Dr. Geol. Pietro De Raola

Iscritti all'Ordine	che esercitano attività professionale in modo abituale come lavoratori autonomi in possesso di P. IVA * (liberi professionisti, collaborazioni coordinate e continuative)	obbligatoria	10% reddito imponibile	2% fatturato	
Iscritti all'Ordine	che esercitano attività professionale in modo non abituale come lavoratori autonomi senza P. IVA (contemporaneamente dipendenti, prestazioni occasionali)	obbligatoria	10% reddito imponibile		
Non iscritti all'Ordine	che non esercitano attività professionale per lavori non attinenti la professione	volontaria	no (obbligo iscrizione INPS)	no (obbligazione in possesso di P. IVA Quadro E-sez. II)	prestatori occasionali d'opera senza P. IVA
Iscrizione alla Cassa di previdenza dei Geologi					
contributo totale					
Contributo integrativo a carico Commit-tente					no

* la partita IVA dev'essere aperta se l'attività viene svolta in modo abituale (art. 49 Legge fiscale)